

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1628}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati MARZO, MANCINI GIACOMO

Presentata il 27 aprile 1984

Modifiche agli articoli 20 e 30 della legge 5 maggio 1976, n. 187, concernente riordinamento di indennità ed altri provvedimenti per le Forze armate

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'applicazione dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1971, n. 536, e dell'applicazione del combinato disposto dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1971, n. 536, che prevede la promozione al grado superiore il giorno prima del collocamento in ausiliaria e dell'articolo 13 della legge 10 dicembre, n. 804, riguardante il « Riordinamento di indennità ed altri provvedimenti per le forze armate » dà la possibilità ai generali e ai colonnelli nella posizione a disposizione e non promossi in detta posizione, in virtù dell'articolo 20 della legge 5 maggio 1976, n. 187, di optare all'atto del collocamento in ausiliaria per sei scatti di stipendio anticipati o per la promozione al grado superiore.

L'applicazione delle predette leggi crea una disparità di trattamento tra i colonnelli che sono stati promossi nella posizione di « a disposizione » per effetto del combinato disposto degli articoli 4 e 5

della legge 10 dicembre 1973, n. 804, i colonnelli del servizio permanente effettivo ed i colonnelli collocati a disposizione. Infatti:

ai colonnelli del servizio permanente effettivo basta essere stati valutati una volta e non iscritti in quadro per poter essere promossi generali il giorno prima del collocamento in ausiliaria;

ai colonnelli « a disposizione » è data possibilità di optare per i sei aumenti periodici di stipendio o per la promozione il giorno prima del collocamento in ausiliaria;

ai colonnelli che sono stati promossi a scelta al grado di colonnello nella posizione di « a disposizione » per effetto del combinato disposto degli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, numero 804, non è data la possibilità di essere promossi al grado di generale il giorno prima dell'ausiliaria o di usufruire dei sei aumenti periodici di stipendio

in quanto, in base al terzo comma dell'articolo 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, deve essere collocato in ausiliaria nel grado di colonnello.

Ora, la situazione degli ufficiali che sono stati promossi al grado di colonnello nella posizione « a disposizione » è veramente anacronistica e frustrante perché si osserva una carenza legislativa sia nello spirito sia nel contenuto. Infatti, laddove nel primo comma dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, è detto che la promozione a disposizione è soppressa, gli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 i tenenti colonnelli a disposizione possono essere promossi a scelta al grado di colonnello e poi non vengono più valutati. Inoltre, all'articolo 20 della legge 5 maggio 1976, n. 187, si dà la possibilità ai colonnelli che, collocati nel grado a disposizione, di optare per la promozione o per i sei aumenti periodici di stipendio.

È da osservare che la promozione a scelta al grado di colonnello in virtù del combinato disposto degli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, è una promozione che si può definire « in piena regola a scelta » come quella del servizio permanente effettivo e non una promozione tipo « gratifica di buon servizio » come lo sono quelle dell'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 187, per i colonnelli transitati a disposizione, tanto è vero che queste promozioni non sono a scelta.

Da quanto precede non si ravvisa motivo giustificante per escludere dalla promozione alla « vigilia » gli ufficiali che sono stati promossi al grado di colonnello, si promossi nella posizione a disposizione, ma promossi a scelta.

Si deve tener presente che gli ufficiali promossi colonnelli nella posizione a disposizione sono quelli non carenti di qua-

lità per essere promossi in servizio permanente effettivo ma quelli meno fortunati perché nelle promozioni a scelta al grado di colonnello e generale, è invalso l'uso, per alcuni ruoli, di rispettare l'ordine di annuario, anziché porre in risalto per l'idoneità ai fini dell'iscrizione in quadro di avanzamento le qualità culturali, tecnico-professionali e la personalità del valutando (situazione aeronautica militare specialmente ruoli non piloti).

Con questo principio la promozione si ottiene senza preoccupazione se si è nei primi posti dei valutandi; promozione che in genere si ottiene dopo quattro valutazioni, cioè quando si è arrivati al numero d'ordine dei valutandi che rientra nel numero delle promozioni richieste dal quadro di avanzamento.

Pertanto, di fatto, la promozione a scelta diventa anacronisticamente una promozione ad anzianità sempreché l'età consenta di rimanere in servizio permanente effettivo e non transitare a disposizione nel quale caso tutti i sacrifici di una vita vengono dissolti al vento.

Si è del parere che come si concede la promozione a generale alla « vigilia » ai colonnelli del servizio permanente effettivo valutati e dichiarati idonei ma non iscritti in quadro, ed ai colonnelli transitati in servizio permanente a disposizione la stessa promozione debba essere concessa anche agli ufficiali che sono stati promossi colonnelli nella posizione a disposizione ma promossi a scelta.

In tal modo si eliminerebbe una palese sperequazione tra ufficiali della stessa estrazione.

Si fa presente che l'onere di spesa derivante dalla promozione alla « vigilia » dei colonnelli promossi nella posizione a disposizione risulta essere di 58 milioni per l'esercizio 1983 e di 96 milioni per l'esercizio 1984.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Dopo il primo comma dell'articolo 20 della legge 5 maggio 1976, n. 187, sono aggiunti i seguenti commi:

« I benefici di cui agli articoli 1 e 3 della legge 22 luglio 1971, n. 536, si applicano anche ai colonnelli che hanno conseguito la promozione a disposizione ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

È data facoltà ai predetti colonnelli di optare tra il trattamento di cui alla legge 22 luglio 1971, n. 536, e quello di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 ».

ART. 2.

L'articolo 30 della legge 5 maggio 1976, n. 187, è sostituito dal seguente:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 58 milioni per l'anno finanziario 1983 ed in lire 96 milioni per l'anno finanziario 1984 si farà fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anzidetto esercizio finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».